

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 MAGGIO 2002, N. 4/L**

**Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione
degli articoli 2 e 5 della legge regionale
2 maggio 1988, n. 10 e s.m. e i.^{1 2}**

Art. 1

1. La diffusione delle tematiche dell'integrazione europea, prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m. e i., in seguito denominata legge regionale, è promossa e favorita tramite conferenze, convegni e seminari aventi quale oggetto specifico l'integrazione europea da un punto di vista storico, giuridico o politico-sociologico. Nelle conferenze, convegni e seminari suddetti devono essere previsti quali relatori sia docenti universitari o di istituti superiori, in materie storiche, giuridiche o sociologiche, sia qualificati esperti che abbiano pubblicato studi storici, giuridici o politico-sociologici aventi come tema l'integrazione europea o abbiano maturato una specifica e significativa esperienza in materia.

2. La diffusione delle tematiche dell'integrazione europea è altresì promossa da studi e ricerche realizzati sul tema da docenti e qualificati esperti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

¹ In B.U. 11 giugno 2002, n. 25.

² La numerazione dei commi tra parentesi segnala che non è stata riportata nel BUR.

3. La Regione favorisce inoltre il gemellaggio dei Comuni ed altri enti locali con quelli dei paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa ai sensi della lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale.

Art. 2

(1). La Regione conferisce finanziamenti alle Province autonome su progetti, anche in forma cumulativa e di tipologia diversificate, dalle stesse presentati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.

(2). Il finanziamento concesso dalla Regione può riferirsi anche una sola domanda di finanziamento concernente uno o più progetti.

Art. 3

1. La collaborazione interregionale transfrontaliera, prevista dalle lettere c) ed l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale, è promossa tramite conferenze, convegni e seminari aventi quale oggetto specifico le motivazioni storiche e sociologiche, la natura giuridica, le modalità e le potenzialità di funzionamento di organismi di collaborazione interregionale transfrontaliera quali, in particolare, la Comunità di lavoro Alpe Adria, l'Assemblea delle Regioni d'Europa (Are), la Comunità di lavoro delle regioni di confine europee (AGEG) nonché la collaborazione tra le Regioni e le popolazioni dell'arco alpino. Nelle conferenze, convegni e seminari anzidetti, devono essere previsti quali relatori sia docenti universitari o di istituti

superiori, in materie storiche, giuridiche o sociologiche, sia qualificati esperti che abbiano pubblicato studi storici, giuridici, sociologici aventi come tema la collaborazione interregionale transfrontaliera o abbiano maturato una specifica e significativa esperienza in materia.

2. La collaborazione interregionale transfrontaliera è altresì promossa da studi e ricerche realizzati sul tema da docenti e qualificati esperti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente. La Giunta regionale promuove la divulgazione ed informazione, nei Paesi membri degli organismi Alpe Adria, Are, Ageg relativamente agli studi ed alle ricerche anzidetti.

Art. 4

1. Costituiscono iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche, come tali promuovibili ai sensi delle lettere d), f) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale, le conferenze, i convegni e i seminari aventi quale oggetto specifico i gruppi etnici e le minoranze linguistiche con particolare riferimento alle minoranze linguistiche regionali tedesca, ladina, mochena e cimbra da un punto di vista storico, giuridico o sociologico. Nelle conferenze, convegni e seminari anzidetti devono essere previsti quali relatori sia docenti universitari o di istituti superiori, in materie storiche, giuridiche o sociologiche, sia qualificati esperti che abbiano pubblicato studi storici, giuridici o sociologici aventi come tema i gruppi etnici e le minoranze linguistiche o abbiano maturato una specifica e significativa esperienza in materia.

2. Costituiscono altresì iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche gli studi e le ricerche realizzati sul tema da docenti e qualificati esperti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

3. Il sostegno ad enti, associazioni ed istituti che si occupano di gruppi etnici e di minoranze linguistiche, di cui al secondo periodo della lettera d) e alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale, si concretizza, oltreché nella adesione alle associazioni ed istituti predetti, anche nell'assunzione da parte della Giunta regionale della spesa per specifiche e dirette iniziative di valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche regionali e nella concessione di contributi per tali iniziative nonché per la realizzazione di strutture e impianti tecnici compresi gli acquisti di beni funzionali all'attuazione di iniziative promosse da tali enti, associazioni ed istituti ai sensi della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale.

4. Le iniziative e gli interventi di cui ai commi precedenti e con particolare riferimento alle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra favoriscono in via prioritaria la valorizzazione della lingua e cultura.

In tale ambito saranno sostenute le iniziative e gli interventi promossi dai Comuni della provincia di Trento di cui al D. Lgs. 592/93 e s. m. e dai Comuni e località delle valli ladine nella provincia di Bolzano e dagli enti che in tali Comuni hanno sede e/o dalle istituzioni particolarmente qualificate. Saranno altresì sostenute le iniziative e gli interventi promossi dalle associazioni con sede nei comuni di cui al periodo precedente.

Art. 5

1. Nell'ambito della promozione dell'integrazione europea e della collaborazione interregionale e transfrontaliera, la Regione partecipa ad organismi ed associazioni costituiti tra le Regioni, tra le Province autonome e tra i Comuni e può aderire ad organismi che perseguano le stesse finalità, ai sensi delle lettere a), i) e p) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale.

2. L'adesione agli organismi Alpe Adria, Are e Ageg comporta l'assunzione, al pari degli altri Stati e Regioni membri, di oneri relativi all'attività ordinaria dei suddetti organismi.

Art. 6

(1). Gli eventi sportivi, gli spettacoli musicali e culturali o le manifestazioni che, al di fuori di quanto previsto dagli articoli precedenti, possono costituire iniziativa di promozione dell'integrazione e dell'unità europea, della collaborazione interregionale transfrontaliera o di valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali ai sensi delle lettere b), h), c), d) ed n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale, sono quelli con specifica e diretta valenza europeistica, di collaborazione interregionale transfrontaliera, o di tutela delle minoranze linguistiche regionali quali, in particolare, i campionati o tornei cui partecipino rappresentative di vari paesi europei, gli spettacoli o manifestazioni che si caratterizzano per contenuti attinenti all'integrazione ed all'unità europea, alla collaborazione interregionale transfrontaliera e alle minoranze linguistiche regionali.

Art. 7

1. Le attività di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione volte a promuovere l'unità europea di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale, sono costituite da soggiorni di studio ed istruzione per periodi limitati in altri Paesi europei da parte di classi di istituti scolastici della Regione con priorità di quelli superiori e da borse di studio per giovani della Regione per la frequenza di corsi presso istituti superiori o università in Paesi europei.

2. Nel corso dei soggiorni di studio e istruzione dovranno essere previsti e programmati incontri, dibattiti o corsi di studio presso istituzioni pubbliche o istituti scolastici del Paese europeo in cui si svolge il soggiorno medesimo, con priorità di quelli superiori. Gli incontri, i dibattiti e i corsi di studio costituiranno oggetto di dettagliata relazione illustrativa da presentare quale documentazione a consuntivo in forma dettagliata.

3. Le borse di studio bandite o finanziate dalla Regione sono pubblicizzate adeguatamente riguardo ai requisiti, le modalità e i termini relativi ad esse. Nel caso di iniziativa diretta della Regione viene costituita una commissione composta da docenti universitari, e/o di istituti superiori, e/o qualificati esperti al fine di valutare le richieste di borse di studio pervenute.

Art. 8

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale, le iniziative di cui all'articolo 2 della legge

regionale medesima, così come specificate e disciplinate dagli articoli precedenti, possono essere attuate direttamente dalla Regione oppure da Comuni, da altri enti pubblici, da enti e associazioni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 5 anzidetto della legge regionale, la Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dal programma annuale adeguatamente pubblicizzato, provvede direttamente alla ideazione dell'iniziativa e quindi alla individuazione dei costi relativi alla organizzazione ed alla realizzazione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 5 anzidetto della legge regionale, i soggetti di cui al comma medesimo, così come previsto dall'art. 6 della legge regionale, presentano domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante corredata della seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, quando questo ultimo sia previsto dalla normativa, dell'ente o associazione. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici;
2. dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'iniziativa programmata;
3. dettagliato preventivo delle spese che si prevede di sostenere nonché delle eventuali entrate attinenti all'iniziativa.

Art. 9

(1). I finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale vengono concessi nella misura massima dell'80% della

spesa ammessa, secondo i criteri di cui negli articoli seguenti del presente regolamento.

Articolo 10

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 31 dicembre per le iniziative da svolgersi nell'anno successivo.

2. In caso di motivata richiesta, e sempre che la natura e l'impegno finanziario delle iniziative rimangano invariati, possono essere autorizzate variazioni inerenti la data dell'iniziativa o aspetti logistici. Tali variazioni sono autorizzate con provvedimento motivato del dirigente del Servizio Studi e Relazioni Linguistiche, previa delega da parte dell'assessore competente.

Art. 11

1. Le domande di finanziamento vengono esaminate dal Comitato regionale consultivo per le iniziative europee di cui all'articolo 4 della legge regionale ai fini della predisposizione di un piano di assegnazione dei finanziamenti, elaborato nel rispetto del presente regolamento.

2. Qualora la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa relativo non consenta l'assegnazione dei finanziamenti negli importi previsti nel piano di assegnazione, la Giunta regionale provvede a ridurre proporzionalmente ogni singolo finanziamento proposto.

Art. 12

1. Per spesa ammissibile si intende la spesa complessivamente prevista, dedotte le eventuali entrate relative all'iniziativa. Essa è inoltre ridotta degli importi motivatamente ritenuti non ammissibili. Dalla spesa complessiva, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, non vengono dedotti i finanziamenti erogati da altri enti pubblici.

L'entità degli stessi deve essere comunicata ed il finanziamento regionale non può in ogni caso essere superiore ai costi dell'iniziativa non coperti tramite altre entrate.³

2. La spesa ammessa corrisponde ad una percentuale della spesa ammissibile, determinata dalla Giunta regionale in ragione dell'entità della spesa ammissibile stessa. La Giunta regionale può inoltre fissare un tetto massimo alla spesa ammessa.

Art. 13

(1). La Giunta regionale assegna i finanziamenti applicando, in relazione alle seguenti categorie, ai preventivi delle spese ammesse, le percentuali massime sottoindicate:

iniziative di integrazione ed unità europea

conferenze, convegni e seminari	80%
studi e ricerche	70%

³ Comma integrato dal DPREg. 8 giugno 2004, n. 4/L.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 MAGGIO 2002, N. 4/L

borse di studio	70%
soggiorni di studio all'estero	60%
gemellaggi e attività ad essi connesse	60%
spettacoli culturali o musicali	50%
eventi sportivi	50%

collaborazione interregionale transfrontaliera

conferenze, convegni e seminari	80%
studi e ricerche	70%

**valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze
linguistiche**

conferenze, convegni e seminari	80%
studi e ricerche	70%

spese per specifiche e dirette iniziative attuate da associazioni ed istituti	70%
eventi sportivi	50%

Art. 14

1. I finanziamenti vengono liquidati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale, ad iniziativa realizzata, sulla base della documentazione probatoria presentata (fatture, ricevute fiscali, nota spese) corrispondente all'intero importo della spesa ammessa.

Art. 15

1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, così come risultante dalla documentazione probatoria presentata, sia inferiore rispetto al preventivo di spesa ammessa, il finanziamento concesso viene proporzionalmente ridotto.

Art. 16

1. Il presente regolamento non si applica alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Ad esse si applica la disciplina previgente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17

1. Il regolamento di esecuzione ai sensi del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale, approvato con DPGR n. 20/L del 14 dicembre 1995, successivamente modificato con DPGR n. 11/L del 16 ottobre 1997, nonché la deliberazione 2 maggio 2000, n. 586 e s.m. e i., sono abrogati.